



# Comune di Fiesco

Provincia di Cremona

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 19 del 29-07-2015

ORIGINALE

**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2015 - RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA - BILANCIO PLURIENNALE - PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA DEL PERSONALE - TRIENNIO 2015-2017. CONFERMA RIDUZIONE 20% CON DESTINAZIONE A SPESE DI NATURA SOCIALI MISURA GETTONE PRESENZA CONSIGLIERI; APPROVAZIONE DEFINITIVA ELENCO ANNUALE LL.PP. 2015 E PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2015-2017.**

L'anno duemilaquindici, addì ventinove del mese di Luglio alle ore 18:30, nella Sala Consiliare, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte, sono stati convocati in sessione ordinaria in seduta pubblica di prima convocazione i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano :

Componente	Presenti	Assenti		Componente	Presenti	Assenti
PIACENTINI GIUSEPPE	X			PIGOLA DAVIDE	X	
MARCARINI CHIARA	X			CEMBALI ROBERTO		X
BERNOCCHI MATTEO	X			FROSI PAOLO	X	
BIGNAMI SELENE	X					
MARCARINI SANTINO	X					
FAVA GIUSEPPE MARINO		X				
MARCARINI ENZO	X					

TOTALE N.

8 PRESENTI

2 ASSENTI

Assiste all'adunanza il Dott. FABIO MALVASSORI, nella sua qualità di Segretario Comunale.  
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. GIUSEPPE PIACENTINI, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopraindicato.

**ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2015 - RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA - BILANCIO PLURIENNALE - PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA DEL PERSONALE - TRIENNIO 2015-2017. CONFERMA RIDUZIONE 20% CON DESTINAZIONE A SPESE DI NATURA SOCIALI MISURA GETTONE PRESENZA CONSIGLIERI; APPROVAZIONE DEFINITIVA ELENCO ANNUALE LL.PP. 2015 E PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2015-2017.**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO che, l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in abrogazione dell'ex art. 55, comma 2 e 3, della Legge n. 142 del 08/06/1990, modificato dalla Legge n. 265/1999, dispone che *gli Enti Locali deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di previsione per l'anno successivo e che il termine può essere differito con Decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, in presenza di motivate esigenze* (comma 1).

CHE il comma 1 del surrichiamato art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che gli Enti Locali deliberino annualmente il Bilancio di previsione finanziaria in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità, tenendo conto che la situazione economica non può presentare alcun disavanzo.

ATTESO che, per effetto della proroga dei termini di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 da parte degli Enti Locali, il predetto termine è stato differito dapprima al 31/03/2015 (Decreto Ministero Interno del 24/12/2014 - Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2014, n. 301) e successivamente con DMI del 16/03/2015 al 31/05/2015 come previamente concordato in sede di Conferenza Stato-città del 12/03/2015 e poi ulteriormente al **30/07/2015** (Decreto Ministero dell'Interno del 13/05/2015 - pubblicato sulla G.U. n. 115 del 20/05/2015).

CHE l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23/12/2000 (Finanziaria per l'anno 2001),

sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448 del 28/12/2001 (Finanziaria per l'anno 2002) ha differito il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi ed i servizi locali, compresa l'aliquota dell'Addizionale IRPEF, in corrispondenza della data di approvazione del Bilancio annuale di previsione.

CHE, relativamente alla determinazione delle aliquote IMU ed Addizionale Comunale Irpef, la L. n. 296 del 27/12/2006 (Finanziaria per l'anno 2007), modificativa dell'art. 42, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 267/2000, ne attribuisce espressamente la competenza all'organo consiliare e parimenti per le tariffe TARES, ora TARI con decorrenza sin dal 2014.

DATO ATTO che, in considerazione della vigente normativa in materia di tributi locali, l'art. 4, c.

4, del D.L. n. 16 del 02/03/2012 ha abrogato le disposizioni che prevedevano la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge statale (ad eccezione della sola tarsu) contenute nell'art. 1, c. 7, del D.L. n. 93/2008 convertito nella L. n. 126/2008, come modificato dall'art. 77 bis, c. 30, L. n. 133/2008 di conversione del D.L. n. 112/2008 (applicazione prevista dal 29/05/2008 - data di entrata in vigore del DL e per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se realizzato prima).

**VISTA** l'attività di accertamento ICI, svolta negli anni 2009-2013 e quella ICI/IMU prevista per l'anno 2015.

TENUTO CONTO dell'introduzione dall'anno 2014 del **NUOVO TRIBUTO IUC – Imposta Unica Comunale (IMU-TASI-TARI)**, previsto dalla L. n. 147 del 27/12/2013 - L. Stabilità 2014, commi 639 e ss., in sostituzione della c.d. "IMU sperimentale" e della TARES, che ha profondamente rivoluzionato la fiscalità locale comunale, con successive disposizioni intervenute ad opera del D.L. n. 16 del 06/03/2014, quale unica imposta *basata su due presupposti* impositivi (- il possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; - l'erogazione e la fruizione di servizi comunali).

La L. Stabilità 2015, anche se non stravolge il quadro di riferimento, muta comunque lo scenario e lascia varie problematiche aperte sul tema della fiscalità locale.

La IUC conserva l'identità delle seguenti 3 componenti, quali tributi maggiori:

\* **IMU – Imposta Municipale Unica**, ossia l'imposta patrimoniale relativa alla **proprietà** delle unità immobiliari, revisionata sulla base degli interventi legislativi dell'anno 2013, applicata **per il 2014 con aliquota**, dunque, **rimodulata a 9,60 X MILLE, confermata per il 2015 con previsione di gettito IMU di competenza comunale**, stimata nell'importo complessivo presunto di € 168.000,00 ad aliquota **9,60 X MILLE per ALTRI IMMOBILI**. Con precedenti deliberazioni consiliari assunte in data odierna, sono state fissate le seguenti aliquote IMU per l'anno 2015 ed è stata disposta l'approvazione delle modifiche al regolamento imu:

- **Abitazione principale per gli immobili di categoria A1, A8 e A9 e relative pertinenze: aliquota 4,00 X MILLE - detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

- **Altri immobili: aliquota 9,60 X MILLE.**

Le scadenze del tributo sono stabilite per legge in **n. 2 rate**, precisamente al **16 giugno e al 16 dicembre**, ferma la possibilità del pagamento effettuato in un'unica soluzione entro la data del 16 giugno.

La DICHIARAZIONE IMU deve essere presentata **ENTRO IL 30 GIUGNO** (art. 10, c. 4, D.L. n. 35/2013 convert. in L. n. 64/2013) ed entro il medesimo termine anche da parte degli enti non commerciali (art. 1, c. 719, L. n. 147/2013).

La tabella dei valori venali delle aree fabbricabili nei diversi ambiti e tessuti del territorio comunale è stata approvata con deliberazione G.C. n. 18 del 07/06/2012, tutt'ora vigente.

Il tributo è stato istituito nell'anno 2012 in luogo dell'ICI ed introdotto anticipatamente in via sperimentale dall'art. 13 del "Salva Italia" (D.L. n. 201/2011), che ha dapprima ripristinato la tassazione dell'abitazione principale, con relativo gettito ai bilanci comunali e statali, sulla base di versamento esclusivamente in modalità F24 secondo nuovi codici

tributo appositamente istituiti (Risoluzione n. 35/E del 21/04/2012) ed operativi dal 18/04/2012; per i titolari di P.IVA opera la sola modalità online di versamenti telematici, mentre a tutti gli altri contribuenti è, invece, stata consentita anche la tradizionale via cartacea con presentazione del modello di pagamento unificato a Poste Spa, banche od agenti della riscossione. La ripartizione e l'accreditamento delle quote di spettanza dei Comuni creditori sono di competenza esclusiva dell'Agenzia delle Entrate.

In materia, l'Amministrazione Comunale ha inteso prevedere nel 1° anno di applicazione (2012), dapprima le **aliquote base** di cui al Decreto Monti, poi **aumentate** nel corso del 2012, **da 0,76% a 0,89% DAL 01/01/2012** con successiva deliberazione C.C. n. 16 del 26/09/2012, inizialmente confermata in via provvisoria per l'anno 2013 con deliberazione C.C. n. 11 del 26/04/2013, pubblicata nel Portale del Federalismo Fiscale entro il prefissato termine del 09/05/2013.

Nel 2013 l'IMU era stata applicata nella misura del 10,6 X MILLE ed in corso anno sono intervenute, con il D.L. n. 54 del 21/05/2013, la sospensione 1^ rata imu prima casa, nelle more di una complessiva riforma della disciplina della potestà impositiva a livello statale e locale, e con il D.L. n. 133/2013 - art. 1, c. 1, l'abolizione della 2^ rata IMU, con previsione normativa della seguente ripartizione del gettito IMU:

- gettito dei fabbricati di categoria "D" di totale spettanza allo Stato;
- gettito degli ALTRI IMMOBILI di spettanza al 100% ai Comuni.

Nel 2014 era stata definitivamente esentata l'abitazione principale e si era applicata per gli altri immobili l'aliquota 9,60 X MILLE.

Con il Decreto Interministeriale del 28.11.2014, sono state stabilite nuove modalità di esenzione IMU per i terreni agricoli, mentre con il Decreto 16.12.2014, è stato stabilito il differimento dei termini di pagamento al 26 gennaio 2015.

\* **TASI** – **Tassa sui Servizi Indivisibili** per il finanziamento dei costi di servizi quali ad es. illuminazione pubblica, verde pubblico, manutenzione strade, uff. tecnico, anagrafe, polizia locale, istruzione, introdotta nel **2014** e che grava sul **proprietario e sull'utilizzatore** dell'immobile. La Tasi è diventata quindi la nuova tassazione sull'abitazione principale che viene espunta dall'IMU, costituendo di fatto un nuovo tributo a sé stante, con autonomia di gestione e riscossione ed assicurando il mantenimento in sintonia con quanto considerato ai fini della detrazione del Fondo di Solidarietà Comunale, applicata nella seguente misura con una previsione di gettito presunto di € **66.500,00**:

- **abitazione principale: aliquota BASE 1 X MILLE;**

- **detrazione: non applicata.**

- **altri immobili: 1 X MILLE.**

- **In caso di occupazione diversa dal proprietario: quota 30% a carico dell'occupante e quota 70% a carico del proprietario (art. 6, c. 4 del vigente regolamento IUC).**

Il predetto prelievo, il cui gettito è riservato interamente al Comune, ha sostituito:

- l'imposta municipale propria (Imu) relativa alle abitazioni principali, alle relative pertinenze nonché ai fabbricati ad esse equiparati;

- la maggiorazione di 0,30 € a metro quadrato, istituita nel 2013, a copertura dei costi dei servizi indivisibili dei Comuni;

- nonché tutti i prelievi vigenti per il 2013 a copertura dei costi relativi alla gestione

dei rifiuti urbani e di quelli assimilati.

Le tre diverse entrate si caratterizzano per avere differenti presupposti, soggetti passivi, modalità di determinazione della base imponibile, aliquote, tariffe e calcolo dell'obbligazione tributaria, riconoscendo, comunque, ampio potere discrezionale all'ente locale con riferimento, in particolare, alla previsione di possibili agevolazioni, nonché all'ammontare del peso fiscale ed alla sua ripartizione tra i soggetti obbligati al pagamento.

Con l'intervenuto D.L. n. 88 del 09/06/2014, era stato previsto per il 2014 il versamento della **1^ rata TASI 2014 entro il 16 OTTOBRE 2014**, con pubblicazione delibere di approvazione delle **aliquote nel Portale del Federalismo entro il 10 SETTEMBRE 2014**. In caso di mancata pubblicazione entro tale termine, il versamento in **UNICA SOLUZIONE** è da effettuarsi **entro il 16 DICEMBRE** con aliquota 1xMILLE (fermo restando il vincolo per cui la somma delle aliquote IMU e TASI per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, per cui se l'applicazione dell'1xMILLE determina lo sfioramento di tale vincolo, l'aliquota viene ridotta fino a garantire il relativo rispetto), applicando la quota del 10% a carico degli utilizzatori degli immobili (cioè quella minima nell'ambito della scelta a cura del Comune tra il 10% ed il 30%).

Per il 2015, il versamento della **1^ rata TASI 2015 in acconto è dovuto entro il 16 GIUGNO 2015**, mentre la 2^ rata a saldo entro il 16 DICEMBRE 2015; le delibere di approvazione delle **aliquote sono pubblicate nel Portale del Federalismo**.

Il D.L. n. 88/2014 ha sostituito integralmente gli ultimi tre periodi del comma 688 dell'articolo 1 della Legge di stabilità per l'anno 2014, in materia di tributo per i servizi indivisibili (TASI), prevedendo, innanzitutto, che, a decorrere dall'anno 2015, i Comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli. Il decreto stabilisce anche un regime derogatorio per l'anno 2014, rispetto a quello ordinario delineato nello stesso comma 688, destinato ad entrare in vigore a partire dall'anno 2015, riguardante il versamento della TASI.

In virtù del vincolo previsto dal comma 677, art. 1, L. n. 147/2013, relativo alla somma delle aliquote IMU e TASI, la definizione delle aliquote di tali due tributi è strettamente collegata, per cui l'elaborazione delle aliquote TASI deve tener in considerazione anche l'indicazione analitica dei costi per ciascun servizio indivisibile.

La L. Stabilità 2015, all'art. 1, c. 679, ha previsto il mantenimento degli stessi limiti di aliquota previsti per il 2014, riproponendo la facoltà di applicare la maggiorazione dello 0,08% con limiti più stringenti (Circolare MEF n. 2 del 29/07/2014).

\* **TARI**, in vigore dal 2014, quale componente riferita al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e che grava su **chi utilizza** l'unità immobiliare. E' la nuova Tares con gli accorgimenti della legislazione 2013.

Il tributo **TARI (ex-Tares) - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI**, istituito con la L. n. 147 del 27/12/2013 - L. Stabilità 2014, che dal 2014 subentra all' **ex Tares 2013 - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI** di precedente introduzione ad opera dell'art. 14 del D.L. n. 201/2011 e confermato dalla L. n. 228/2012, è intervenuto in luogo della TARES-ex TARSU con soppressione dell'addizionale Ex Eca.

Le tariffe devono essere idonee a raggiungere l'intera copertura dei costi imputabili secondo il metodo normalizzato (c. 651, art. 1, L. n. 147/2013) o mediante sistemi di determinazione

alternativi (c. 652, art. 1, L. n. 147/2013), con l'adozione del seguente importante documento:

il Piano Finanziario per l'individuazione dei costi del servizio rifiuti, con illustrazione del programma di interventi necessari, il modello gestionale ed organizzativo del servizio e la ricognizione degli impianti esistenti, ex art. 8 DPR n. 158/1999.

Il gettito presunto **TARI**, dovuto **da chi utilizza** l'unità immobiliare, secondo il piano finanziario ex DPR n. 158/1999 elaborato da Linea Gestioni Srl - ex SCS, analiticamente dettagliato nel relativo prospetto allegato al bilancio, e tenuto conto, altresì, della spesa per incarichi T&T relativi all'attività Tari e di quota spesa del personale (lordo+oneri+irap), è stimato in presunte € 150.084,00, oltre € 7.505,00 a titolo di addizionale provinciale 5% - ex TEFA art. 19 D.Lgs. n. 504/1992 per le funzioni ambientali, per la quale sono istituiti corrispondenti risorsa ed intervento di spesa.

Le materie su cui il legislatore e l'Amministrazione finanziaria, nel corso del 2014, hanno posto particolare attenzione sono le seguenti:

- per l'IMU: revisione della disciplina dei terreni ubicati in Comuni montani (D.M. del 28/11/2014); revisione delle ipotesi di assimilazione ad abitazione principale ad es. gli immobili di proprietà degli iscritti AIRE non più assimilabili (D.L. n. 47/2014);
- per la TASI: applicazione della maggiorazione dello 0,8XILLE rispettando i limiti previsti dalla Circolare MEF n. 2 del 29/07/2014; invio degli avvisi di pagamento ai contribuenti (L. n. 89/2014); nuove modalità e scadenze per i versamenti (L. 147/2013); corretta applicazione del tributo sugli inquilini/occupanti (FAQ MEF 05/06/2014).
- per la TARI: tassabilità dei magazzini ed esclusioni in relazione alla produzione di rifiuti speciali (R.M. 2/DF del 09/12/2014); riduzioni obbligatorie per i soggetti iscritti AIRE.

Riguardo l'entrata in vigore dell'Imposta Municipale Secondaria - Imus - art. 11, D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011, la Risoluzione MEF n. 1/DF del 12/01/2015 è intervenuta con chiarimenti.

Essa include il canone e la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, rispettivamente Cosap e Tosap, l'imposta comunale sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni (Icpdpa) ed il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari e deve entrare in vigore nel 2015, ma non può ancora farlo, senza essere accompagnata dal regolamento governativo (art. 11, c. 2) alla cui stesura dovrà partecipare la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

Nell'attesa della sua emanazione, restano dovuti i tributi ed i canoni tradizionali, come precisato dalla risoluzione n. 1/Df del 12 gennaio, sottolineando che, riguardo alla partenza dell'Imus, il legislatore non ha previsto alcun rinvio.

Pertanto, i Comuni, che in concreto dovranno istituirla, potranno farlo solo dopo l'arrivo del richiamato regolamento: questo, infatti, conterrà i criteri a cui i regolamenti comunali dovranno conformarsi.

PRESO ATTO dell'indirizzo politico volto sostanzialmente a prevedere in **materia tributaria**, per l'**ANNO 2015**, le seguenti linee guida della propria politica locale, con l'applicazione di quanto segue:

- **AUMENTO** aliquota dell'**ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF** dallo **0,65% allo 0,75%** e conferma disciplina di cui al vigente regolamento (soglia di **ESENZIONE** dal versamento dell'addizionale per i contribuenti con un **reddito complessivo NON SUPERIORE ad € 8.500,00**) - secondo deliberazione in data odierna.

La previsione del relativo gettito è stimata nella misura pari ad € 100.000,00.

- **CONFERMA** vigente aliquota TASI ad aliquota 1XMILLE e senza detrazione per **ABITAZIONI PRINCIPALI** e 1XMILLE per **ALTRI IMMOBILI**. Il relativo regolamento comunale di disciplina è stato approvato con deliberazione C.C. n. 22 del 28/07/2014.

La previsione del gettito TASI è pari ad € 66.500,00.

Per il 2015, il versamento della 1^ rata TASI 2015 in acconto è dovuto entro il 16 GIUGNO 2015, mentre la 2^ rata a saldo entro il 16 DICEMBRE 2015; le delibere di approvazione delle aliquote sono pubblicate nel Portale del Federalismo.

DATO ATTO che l'art. 4, c. 10 del D.L. n. 16/2012 convertito con modificazioni in L. n. 44 del 26/04/2012 ha abrogato, in attuazione del D.Lgs. n. 23/2011 art. 2, c. 6 e Circolare n. 1/DF del 03/01/2012, l'ADDITIONALE COM.LE ENERGIA ELETTRICA (prevista dall'art. 6, c. 1, lett. a) e b) del D.L. n. 511/1988 sulle utenze domestiche), dovuta agli ee.ll. delle Regioni a Statuto Ordinario a tutto il 31/03/2012 - con pari aumento dell'ACCISA ERARIALE in modo da assicurare la NEUTRALITA' FINANZIARIA. Il relativo gettito è stato fiscalizzato nel Fondo Sperimentale di riequilibrio, anche se l'incremento risulta non sufficiente a coprire anche i proventi delle eventuali maggiorazioni introdotte dai singoli enti (Comuni per le utenze domestiche e Province per le utenze non domestiche), che si erano avvalsi della facoltà introdotta dall'art. 2, c. 2-bis, del D.L. n. 225/2010 convertito in L. n. 10/2011, con cui si consentiva l'incremento del tributo base fino a raddoppiarne l'entità, per assicurare la copertura integrale dei costi diretti ed indiretti del ciclo di gestione dei rifiuti, con conseguente riduzione a carico degli Enti delle entrate e necessità di ricorrere ad altre entrate tributarie, agire sulle tariffe od operare tagli delle spese. Non si dà luogo pertanto allo stanziamento di bilancio, risultando le spettanze di competenza dall'anno 2012 definitivamente soppresse.

CONSIDERATA la situazione economica e sociale esistente nel Comune, alla luce delle valutazioni effettuate in sede di definizione della programmazione da parte dell'Amministrazione Comunale ai fini della formazione del bilancio di previsione per l'anno 2015, nonché tenuto conto delle indicazioni provvisorie da parte del Dipartimento delle Finanze, secondo le informazioni disponibili sul sito MEF in ordine all'attribuzione di risorse finanziarie per l'anno 2015, proiezioni oggetto di possibili modifiche stante l'assenza di disposizioni certe e definitive:

- assegnazione da federalismo municipale (comprendente: ex fondo sperimentale di riequilibrio, rimodulato nel Fondo di Solidarietà, compartecipazione all'iva, variazioni contabili, attribuzione a seguito della soppressa addizionale com.le consumi energia elettrica, riduzione art. 28, commi 7 e 9 del D.L. n. 201/2011, detrazione compensativa perdita IRPEF immobili non locati secondo relazione tecnica di cui al D.L. 201/2011, detrazione/integrazione IMU art. 13, c. 17, D.L. n. 201/2011);

- contributi per interventi dei comuni - ex trasferimenti correnti;

- Dall'anno 2013, opera ormai la soppressione del contributo non fiscalizzato da federalismo municipale - ex fnois.

RITENUTO di procedere, con il presente atto, alla CONFERMA in ordine alla vigente misura del **gettone di presenza alle sedute consiliari** da corrispondere ai Consiglieri Comunali, con destinazione del risparmio a spese aventi finalità sociale. Parimenti, con deliberazione G.C. n. 1 del 12/01/2015, è stata disposta la conferma della vigente misura in relazione alle indennità di funzione da corrispondere al Sindaco ed Assessori Comunali, per l'anno 2015.

RICORDATO che la vigente entità per la classe demografica da 1.001 a 3.000 abitanti, secondo le misure previste dal D.M.I. n. 119 del 04/04/2000, tenuto conto, altresì, dell'applicazione dell'**obbligo di riduzione nella misura del 10%**, in conformità alla Legge n. 266/2005, commi 54 - 61 e 64 (Finanziaria per l'anno 2006), confermata per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, era pari ad € 18,08 - € 1,81 (riduzione 10%) = € **16,27**, poi ridotta del 20% ad € **13,00** dal 01/01/2013, cui è intervenuta la rimodulazione in € **7,80** operata per il 2014 per effetto dell'obbligo di invarianza della spesa di cui alla delib. C.C. n. 20 del 28/07/2014, **che si conferma anche per il 2015.**

DATO ATTO, in materia di compensi ad Amministratori, che:

- Il DL n. 78/2010 (Manovra estiva 2010) ha previsto la riduzione del 3%, riduzione da applicarsi, secondo quanto indicato dalla manovra medesima, a seguito di apposito decreto ministeriale (che avrebbe dovuto essere emanato entro il 30 settembre 2010 e non ancora assunto). In proposito, l'orientamento da parte degli esperti (Lega autonomie locale) indica che fino ad allora il Comune si comporta come vuole senza alcun obbligo di apportare preventivamente alcuna riduzione pur potendolo fare, evidenziando, tuttavia, che anticipare i tempi per la riduzione potrebbe comportare il rischio di dover effettuare successivamente i tagli previsti dal decreto ministeriale sugli importi già ridotti in vigore all'emanazione dello stesso.

L'art. 5, comma 6 del D.L. n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010, ha modificato il comma 2 dell'art. 82 del TUEL, stabilendo che il gettone di presenza dei consiglieri comunali e provinciali percepito per la partecipazione a consigli e commissioni, che sarà determinato (previsto dal comma 7 dello stesso articolo) con il succitato Decreto del Ministro dell'interno, non può superare complessivamente, nell'ambito di un mese, il quarto (in precedenza era 1/5) dell'indennità massima prevista per il rispettivo Sindaco o Presidente della Provincia.

- Le sezioni riunite della Corte dei Conti, con pronuncia n. 1 del 12/01/2012, ritengono che le indennità ed i gettoni di presenza degli amministratori degli ee.ll. siano quelli in godimento alla data di entrata in vigore del D.L. n. 112/2008, ossia il 25/06/2008, affermando, quindi, che la riduzione del 10% su indennità e gettoni è ancora operante.

La Corte Conti, Sez. Controllo Lombardia, con deliberazione n. 155/2012/par è intervenuta sulla vigenza della normativa di riduzione di indennità e gettoni di presenza.

In materia, sono intervenuti l'art. 1, commi 135-136 della L. n. 56 del 07/04/2014 - Delrio, nonché la Circolare Ministero Interno n. 6508/2014, relativi all'obbligo di invarianza della spesa per effetto dei rinnovi elettorali.

ATTESO che, con deliberazione G.C. n. 41 del 29/09/2014, esecutiva ai sensi di legge, veniva adottato l'**elenco annuale delle opere pubbliche** da realizzarsi nell'anno 2015 **ed il relativo programma triennale 2015 - 2017**, modificato con successiva deliberazione GC n. 21 del 04/07/2015.

RICORDATO, in proposito, che:

- L'art. 14, comma 11, della Legge n. 109/1994 prevede l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di procedere all'elaborazione di un "Programma Triennale" e di un "Elenco Annuale" dei LL.PP. da realizzare.

- Il Decreto del Ministero dei LL.PP. del 21/06/2000 (G.U. del 27/06/2000) ha introdotto "Modalità e schemi tipo per la redazione del Programma Triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'Elenco Annuale dei lavori";



- il D.M. Infrastrutture e Trasporti del 09/06/2005 (pubblicato sulla G.U. n. 150 del 30/06/2005), modificativo e sostitutivo del D.M. n. 898/IV del 22/06/2004, ha approvato la nuova Procedura e gli **schemi-tipo** per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 14, comma 11, della Legge n. 104 del 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i.;

- il D.M. Infrastrutture e Trasporti del 11/11/2011 (pubblicato sulla G.U. n. 55 del 06/03/2012) di approvazione delle Procedure e gli **schemi-tipo** per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 14, comma 11, della Legge n. 104 del 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i., nonché del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi dell'art. 128 D.Lgs. n. 163/2006;

- il successivo D.M. Infrastrutture e Trasporti del 24/10/2014 (pubblicato sulla G.U. n. 283 del 05/12/2014) ha, poi, approvato le Procedure e gli **schemi-tipo** per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi;

In materia, sono previste le seguenti prescrizioni:

“ L'individuazione del Responsabile della struttura competente, cui è affidata la predisposizione della proposta e degli schemi di programmazione triennale e dell'elenco annuale e degli annessi adempimenti.

“ L'approvazione dei relativi schemi, da redigere entro il 30 Settembre, per la successiva adozione da parte della Giunta Comunale.

“ L'affissione per almeno 60 giorni consecutivi nella sede dell'Amministrazione degli schemi adottati.

“ La trasmissione all'Osservatorio dei LL.PP., nelle sue articolazioni territoriali, degli schemi adottati.

“ L'approvazione della programmazione triennale e dell'elenco annuale unitamente al Bilancio di Previsione, del quale costituiscono allegato obbligatorio.

- La Legge n. 166/2002 (Collegato infrastrutture) ha modificato l'art. 14, comma 1, Legge n. 109/1994, stabilendo che la programmazione riguarda soltanto lavori di importo superiore ad € 100.000,00.

VALUTATA la programmazione, adottata con la predetta deliberazione G.C. n. 41 del 29/09/2014, modificata con successiva deliberazione GC n. 21 del 04/07/2015.

RITENUTO, sulla base dei fabbisogni e delle necessità rilevate, di procedere alla conseguente approvazione definitiva dell'**elenco annuale delle opere pubbliche** da realizzarsi nell'anno 2015 ed al **programma triennale 2015 - 2017**, la cui illustrazione risulta essere quella contenuta nei prospetti contabili riepilogativi “PROSPETTO SPESE INVESTIMENTO e relative fonti di finanziamento” (- competenza anno 2015: Elenco annuale Opere Pubbliche 2015; - anno 2016; - anno 2017), allegati al bilancio, ed aventi valenza puramente interna, anche al fine dei prescritti e successivi adempimenti telematici concernenti l'Osservatorio dei LL.PP. da parte del responsabile dell'ufficio tecnico, relativi alle schede tecniche di programmazione triennale (anni 2015 - 2017) e di elenco annuale (anno 2015), costituenti gli schemi definitivi di programmazione delle opere pubbliche.

RITENUTO, pertanto, di approvare definitivamente il predetto programma triennale 2015 - 2017 e l'elenco annuale 2015 dei lavori pubblici di cui alla delib. G.C. n. 21 del 04/07/2015.

DATO ATTO che, con Determinazione UTC n. 1 del 09/01/2015, è stato disposto l'aggiornamento del costo di costruzione, ai sensi dell'art. 16, c. 9, DPR n. 380/2001 e dell'art. 48, c. 2, L.R. n. 12/2005.

**RILEVATO** che il comma 2 del citato art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 prescrive che gli Enti

**Locali alleghino al Bilancio annuale di previsione, una Relazione Previsionale e Programmatica ed un Bilancio Pluriennale di competenza, di durata pari a quello della Regione di appartenenza e, degli allegati previsti dall'art. 172 o da altre norme di legge.**

VISTO il D.P.R. n. 194 del 31/01/1996, con cui è stato emanato il Regolamento per l'approvazione dei modelli per l'attuazione dell'ex D.Lgs. n. 77/1995.

VISTO l'art. 174 del D.Lgs.n. 267/2000, con cui si dispone che lo schema di Bilancio annuale di previsione, della Relazione Previsionale e Programmatica e lo schema del Bilancio Pluriennale siano predisposti dalla Giunta e, da questa, presentati al Consiglio, unitamente agli allegati ed alla relazione dell'Organo di Revisione, ai fini dell'esame e della successiva approvazione.

PRESA VISIONE della deliberazione G.C. n. 23 del 04/07/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati approvati gli schemi del Bilancio di previsione annuale per l'esercizio 2015, della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale per il triennio 2015 - 2017. Con la predetta deliberazione, sono state, altresì, disposte le seguenti determinazioni in ordine ai tributi minori, alle tariffe, rimborsi e contribuzioni da parte dell'utenza per l'anno 2015:

- Tariffe e disciplina TOSAP: conferma.
- Tariffe e disciplina Imposta Comunale sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni: conferma.
- Servizi a domanda individuale:
  - Utilizzo Campo Sportivo:

**CONFERMA vigente** tariffa per soli allenamenti (introdotta con delib. G.C. n. 32 del 16/08/2011 ed aumentata con delib. G.C. n. 27 del 03/06/2013 con decorrenza dal 01/01/2013 da € 41,00 ad € 50,00 Iva inclusa):

- \* Tariffa per singolo ALLENAMENTO per squadre Fuori paese: € 50,00 Iva inclusa.

**CONFERMA previgenti** tariffe per singola partita, in vigore dalla rata di Giugno 2012 (stagione calcistica 2011/2012) a seguito della precedente intervenuta maggior aliquota iva 21%, e cioè:

- \* Tariffa Locali per singola partita: **€ 36,00 Iva inclusa;**
- \* Tariffa Fuori paese per singola partita: **€ 101,00 Iva inclusa.**

Pagamenti: PARTITE in n. 2 rate: - acconto: entro Febbraio;  
- saldo: a fine campionato - entro Giugno.

Per soli ALLENAMENTI: Pagamento secondo convenzioni e/o autorizzazioni.

○ Mensa Scuola Infanzia: conferma vigenti tariffe contenute nel Piano del Diritto allo Studio per l'anno scolastico in corso (A/S 2014/2015):

- retta fissa mensile € 22,00;

- singolo pasto effettivamente consumato: € 4,11 (€ 3,94 + iva 4%).

○ Grest estivo: Organizzazione curata direttamente dalla Parrocchia.

○ Servizio Illuminazione Votiva: CONFERMA tariffe a seguito proroga decennale della concessione alla Lovucre Srl (2014-2023), intervenuta a seguito scadenza della previgente concessione di servizio per il periodo 01/01/2009 - 31/12/2013 (Det. Segret. n. 13/2009 del 01/06/2009 - rep. n. 380 del 08/06/2009). La proroga di cui alla delib. G.C. n. 60 del 23/12/2013 e relativa convenzione di cui alla delib. G.C. n. 23 del 02/05/2014, con validità per gli anni 2014-2023, prevede le seguenti condizioni:

**Tariffe all'utenza:**

- Abbonamento annuo: **CONFERMA misura vigente di € 13,21+IVA** per i primi 2 anni (2014 e 2015), mentre si applicherà l'adeguamento annuale ISTAT dal 2016;

- Nuovi allacci: **CONFERMA misura vigente di € 26,42+IVA.**

**Canone erogato al Comune: € 2,30+iva per singola lampada votiva.**

· Tariffe, prezzi pubblici, diritti, contribuzioni e rimborsi dovuti dall'utenza in relazione agli altri Servizi pubblici locali: CONFERMA, ad eccezione delle tariffe SERVIZI CIMITERIALI che trovano AUMENTO con decorrenza dal 01/01/2015 a seguito det. utc n. 63/2014 avente per oggetto "Indizione procedura di gara per appalto servizi cimiteriali anni 2015 - 2019", e relativa aggiudicazione di cui alla det utc n. 2 del 21/01/2015 in favore della Ditta San Paolo di Sassi Tiberio & C s.n.c. con sede a Castelleone.

· Disciplina ISEE per la determinazione della compartecipazione alla spesa a carico dell'utenza Servizio Assistenza Domiciliare (S.A.D.): conferma (ossia: secondo le tariffe di cui alla Deliberazione G.C. n. 13 del 23/02/2007, precedentemente confermate con deliberazioni G.C. n. 13 del 04/03/2008, G.C. n. 4 del 04/02/2009, G.C. n. 19 del 07/04/2010, G.C. n. 10 del 24/02/2011, G.C. n. 16 del 16/05/2012, G.C. n. 27 del 03/06/2013 e G.C. n. 29 del 25/06/2014 ed alla luce dell'intervenuta deliberazione C.C. n. 3 del 28/01/2011 di approvazione del Regolamento Distrettuale per i servizi di supporto alla Domiciliarità).

· Servizio INFERMIERISTICO-AMBULATORIALE - **quota di compartecipazione** alle spese da parte dell'utenza, introdotta a decorrere dall'anno 2011 (deliberazione G.C. n. 50 del 29/11/2010): conferma della vigente misura pari ad € 1,00 per singola prestazione (deliberazione G.C. n. 48 del 19/12/2014).

TENUTO CONTO che, con nota notificata a tutti i Consiglieri Comunali, è stato comunicato il deposito, presso la Segreteria Comunale, della documentazione relativa agli schemi del Bilancio Annuale di Previsione 2015, unitamente alla Relazione Previsionale e Programmatica ed al

Bilancio Pluriennale per il Triennio 2015 - 2017, nonché ai previsti allegati, adempiendo, dunque, alla prescrizione di cui al comma 2 dell'art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000, ovvero alla messa a disposizione della consultazione presso l'Ufficio di Segreteria del Comune per la durata di 10 giorni.

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 40 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità, nei 10 giorni successivi alla scadenza del termine di deposito degli atti di bilancio, non sono stati presentati emendamenti agli schemi di bilancio deliberati dalla Giunta Comunale.

ATTESO che, al Bilancio deve essere allegata la deliberazione di approvazione del Conto Consuntivo dell'esercizio 2013, approvato con provvedimento consiliare n. 11 del 05/05/2014, esecutivo ai sensi di legge e che, dal medesimo, l'Ente non risulta in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992 e s.m.i..

TENUTO CONTO, altresì, che si è previamente provveduto alle prescritte determinazioni per l'anno 2015, i cui atti, esecutivi ai sensi di legge, costituiscono allegati al bilancio annuale di previsione:

- Deliberazione G.C. n. 1 del 12/01/2015 di determinazione misura Indennità di funzione al Sindaco ed Assessori Comunali componenti la Giunta Comunale - anno 2015: conferma riduzione 20% con destinazione risparmio a spese di natura sociale.
- Deliberazione G.C. n. 22 del 04/07/2015: Destinazione dei proventi sanzioni per violazione cds - anno 2015.
- Deliberazione G.C. disponente la Ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale.
- Deliberazione G.C. disponente la Programmazione triennale del fabbisogno di spesa del personale 2015-2017.
- Deliberazione G.C. n. 13 del 13/05/2015 di RICOGNIZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE ai sensi dell'art. 58 del D.L. n. 112 del 25/06/2008, convertito in Legge n. 133 del 06/08/2008, e Deliberazione C.C. in data odierna di APPROVAZIONE DEFINITIVA del PIANO DELLE ALIENAZIONI IMMOBILIARI ANNO 2015.
- Deliberazione C.C. in data odierna di aumento aliquota allo 0,75% e conferma disciplina di cui al vigente regolamento comunale ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF per l'anno 2015.
- Deliberazione C.C. n. 22 del 28/07/2014 di approvazione del REGOLAMENTO di disciplina del nuovo tributo IUC (IMU-TASI-TARI), modificato con deliberazione consiliare assunta in data odierna.
- Deliberazione C.C. in data odierna di determinazione aliquote ANNO 2015 IMU (conferma 9,60 X MILLE per ALTRI IMMOBILI e per Abitazione principale per gli immobili di categoria A1, A8 e A9 e relative pertinenze: aliquota 4,00 X MILLE - detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica) e TASI (1 X MILLE senza detrazione per

ABITAZIONI PRINCIPALI e 1 X MILLE per ALTRI IMMOBILI).

- Deliberazione C.C. in data odierna di determinazione tariffe ed approvazione PIANO FINANZIARIO TARI ex DPR n. 158/1999 di copertura integrale costi del servizio rifiuti RSU - anno 2015.

DATO ATTO, inoltre, che NON è prevista in Bilancio la cessione di aree da destinarsi alla residenza, ai sensi delle Leggi n. 167 del 18/04/1962, n. 865 del 22/10/1971 e n. 457 del 05/11/1978, così come da attestazione etc.

ATTESO che, lo schema del Bilancio di previsione annuale 2015, presenta le risultanze illustrate nell'Allegato "A" e, in particolare, gli equilibri, per l'esercizio 2015, risultano essere i seguenti:

**- EQUILIBRIO ECONOMICO:**

TOTALE ENTRATE CORRENTI

(Titoli 1° + 2° + 3°) € 1.283.116,67 a)

TOTALE SPESE CORRENTI e RIMBORSO MUTUI

(Titoli 1° + 3° al netto dell'anticipazione di cassa) € 1.228.046,02 b)

DIFFERENZA di parte corrente: a)-b) € + 55.070,65

destinata al finanziamento di:

disequilibrio in c/cap. da riaccertam.straordinario € 47.560,35

rrpp da riaccertam. straord. con reimputaz. al2016 (6.110,30+1.400) € 7.510,30

(6.110,30 interv. 1.01.01.03/1040; 1.400,00 1.08.01.03/0660)

Entrate c/capitale per finanziamento spese correnti:

attribuito - FNOIS per tit. 3 spesa (rimborso quota capitale mutui) € non più

/ - Proventi da permessi di costruire - Limite max 75% € \_\_\_\_\_

TOT. Entrate c/Capitale destinate al finanziam. di spese correnti € /

+AVANZO AMM.NE 2014 — per spese CORRENTI UNA TANTUM € /

TOT. FINANZIAMENTO SPESE CORRENTI CON ENTRATE STRAORDINARIE € 0,00

**- EQUILIBRIO DEGLI INVESTIMENTI:**

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE

(Titoli 4° + 5° al netto dell'anticipazione

di cassa) € 69.253,92

Tit. 4° - entrate c/capitale: € 69.253,92

Tit. 5° - assunzione mutui: € \_\_\_\_\_ -

€ 69.253,92

Deduzione Entrate c/Capitale destinate al finanziamento

di spese correnti (FNOIS: 0,00 ed eventuale 75% Proventi P.E.: 0): € - 0,00

€ 69.253,92

+AVANZO AMM.NE 2014 - per spese INVESTIMENTO € 0,00

+AVANZO presunto di COMPETENZA 2015 PARTE CORRENTE

per finanziamento disequilibrio in c/cap. da riaccert.straord. € 47.560,35

TOTALE USCITE C/CAPITALE

(Titolo 2°)

€ 116.814,27

DATO ATTO che, in relazione ai vincoli concernenti l'attuazione del **patto di stabilità** interno che, **dal 2013**, è ormai applicato anche ai Comuni con popolazione **superiore a 1.000** abitanti in conformità all'art. 16, c. 31, D.L. n. 138 del 13/08/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 148 del 14/09/2011 ed all'art. 31, c. 1, L. n. 183 del 12/11/2011 (Legge di Stabilità 2012), **l'equilibrio di parte corrente** del previsionale 2015 è, dunque, **strettamente ed assolutamente correlato al gettito da entrate di natura corrente**, e, pertanto, subordinato alla concreta realizzazione degli stanziamenti di entrata corrente, **escludendo il ricorso a risorse straordinarie, siano esse derivanti da:**

- **Oneri di urbanizzazione**, la cui applicazione in parte corrente, in deroga alla norma generale risalente all'art. 49, c. 7, della L. n. 449/1997, ad oggi non espressamente abrogato, ed all'art. 4, c. 3, della L. n. 10/2013, non pare così certa, mentre lo era espressamente consentita fino al 2012 dall'art. 2, c. 8, della L. n. 244/2007, modificato dall'art. 2, c. 41 del D.L. n. 225/2009. Infatti, alla luce dell'attuale normativa, in particolare la L. n. 228/2012 (Legge di Stabilità per il 2013) ha previsto disposizioni volte a **rafforzare l'equilibrio di parte corrente**, ed anche l'art. 9 della L. n. 243/2012, è intervenuto in materia di **pareggio di bilancio**, il cui equilibrio è realizzato quando, sia in fase previsionale, sia di rendiconto, è registrato un saldo non negativo tra entrate e spese correnti incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui, sia in termini di competenza sia di cassa.

L'applicazione degli oneri per finanziamento spese correnti deve essere, inoltre, valutata con estrema cautela anche in punto di legittimità, oltre che per le conseguenze negative sulla valutazione di virtuosità degli enti, tenuto conto che uno dei parametri, infatti, è proprio l'equilibrio di parte corrente.

Non si prevede, quindi, il ricorso alla quota previamente consentita derivante da oneri di urbanizzazione (massimo 75%), che non garantisce, comunque, piena certezza di introito specie in considerazione del critico protratto periodo di crisi tutt'ora in corso, tenuto conto anche che non è, infatti, prevista nessuna proroga esplicita dell'art. 2, c. 8, della L. n. 244/2007, concernente la possibilità di utilizzare gli oneri di urbanizzazione nella misura del 50% per il finanziamento di spese correnti e per un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, pur non risultando peraltro abrogata la disposizione dell'art. 49, c. 7, L. n. 449/1997 relativa alla possibilità della loro destinazione alla copertura della manutenzione ordinaria del patrimonio (mobiliare ed immobiliare).

- **Fnois**, ormai non più attribuito sin dal 2013.

- **Proventi da Alienazioni immobiliari**, le cui destinazioni a spese correnti di carattere non ripetitivo e per rimborso quota capitale mutui in ammortamento non sono più ammesse, risultando destinabili invece **solo a spese d'investimento** o, per la parte eccedente, alla **riduzione del debito da mutui**.

**- Avanzo per spese una tantum:**

- nell'anno 2014, l'avanzo amm.ne (2013) accertato in € 247.593,32 non è stato applicato al bilancio 2014. L'avanzo amm.ne accertato con il consuntivo 2014 secondo la vigente contabilità è pari a complessive € 351.843,25. A seguito dell'operazione di riaccertamento straordinario dei residui di cui alla delib. G.C. n. 12 del 30/04/2015, operato secondo la nuova contabilità armonizzata, è stato determinato un disavanzo tecnico di € 103.379,79, la cui quota annuale di ripiano, da stanziarsi per 30 annualità nei bilanci di previsione a decorrere dal bilancio 2015, così come disposto con delib. C.C. n. 10 del 10/06/2015, è pari ad € 3.445,99.

L'equilibrio di parte corrente evidenzia, quindi, una conseguente delicatissima situazione finanziaria, che, sin dalla fase della definizione della programmazione, non deve assolutamente essere trascurata, richiedendo continuo monitoraggio in corso d'esercizio.

E', quindi, evidente che tale peculiarità conferisce, appunto, al bilancio dell'esercizio un persistente delicatissimo carattere di criticità. Ciò, specialmente in correlazione alla sempre più maggiormente contenuta previsione di risorse afferenti, infatti, i proventi da permessi di costruire (ex oneri urbanizzazione), con cui, appunto, non può più darsi luogo nei bilanci al finanziamento di quota di spesa corrente.

E' chiaro che in ordine alla spesa corrente, pertanto, risulta fortemente confermata ed anzi, dunque, altresì ulteriormente rafforzata l'indispensabile esigenza di porre un'approfondita e significativa non rinviabile attenzione, con efficace impegno ad attuare concreti e reali risparmi, che garantiscano un sostanziale contenimento delle medesime, a garanzia degli equilibri di bilancio 2015 ed inoltre del rispetto del Patto di Stabilità.

Per quanto concerne gli equilibri di bilancio, si palesa fondamentale assicurarne il mantenimento sotto il profilo economico-finanziario, alla luce della non trascurabile rigidità che, appunto, lo caratterizza, in funzione specie della notevole spesa fissa che deve, in via obbligatoria, essere sostenuta, in concreti termini di cassa, per far fronte al pagamento degli oneri di ammortamento dei mutui in essere e senza dar luogo assolutamente ad assunzione di mutui a carico dei prossimi bilanci, che, altrimenti potrebbero comportare inevitabili difficoltà gestionali, specie se in assenza di una corrispondente e significativa acquisizione di gettito aggiuntivo di risorse, provenienti da fonti di entrata ordinarie correnti in ambito locale. Occorre, infatti, tener presente, a tal riguardo, che esse risultano individuabili nei proventi di natura extratributaria, fra cui concorre in notevole ausilio il ricorso per € 45.000,00 al significativo credito iva prodotto dall'attività pregressa dell'ufficio ragioneria di recupero iva sui servizi commerciali quale risorsa aggiuntiva di natura assolutamente eccezionale e straordinaria, o fra le entrate tributarie, o ad altre entrate del titolo 1°, tenuto conto che dal 2012 non vige ormai più la sospensione del potere di deliberare aumenti tributari, divieto che ha operato sin dall'anno 2009, con effetto sino al 2011, in applicazione della norma introdotta con l'art. 1, c. 7, del D.L. n. 93 del 27/05/2008 (Manovra Tremonti), convertito in L. n. 126 del 24/07/2008, come modificato dall'art. 77 bis, c. 30, L. n. 133 del 06/08/2008 di conversione del D.L. n. 112 del 25/06/2008 (cosiddetta Manovra Estiva), nonché l'attività di recupero evasione tributaria su cui puntare per acquisire gettito ulteriore.

PRESA VISIONE della Relazione, presentata dal Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000, con la quale viene espresso parere favorevole sugli schemi del Bilancio annuale di previsione 2015, della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale per il triennio 2015 - 2017.

RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per procedere all'approvazione del Bilancio

**annuale 2015**, unitamente agli atti dei quali, a norma di legge, deve essere corredato.

DATO ATTO che, **contestualmente** si procede in ordine alle seguenti **determinazioni**:

- **Conferma per il 2015 della vigente misura gettone di presenza alle sedute consiliari** da corrispondere ai Consiglieri Comunali dal 01/01/2015 di cui all'intervenuta rimodulazione in € **7,80**, operata sin dal 2014 per effetto dell'obbligo di invarianza della spesa di cui alla delib. C.C. n. 20 del 28/07/2014. Parimenti, si è proceduto a conferma delle indennità di funzione da corrispondere al Sindaco ed Assessori Comunali, per l'anno 2015, disposta con delib. GC n. 1 del 12/01/2015.
- **Approvazione definitiva del PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE (2015 - 2017) e dell'Elenco Annuale lavori pubblici (2015)**, adottati con deliberazione G.C. n. 41 del 29/09/2014, modificata con successiva deliberazione GC n. 21 del 04/07/2015.
- **Approvazione della Programmazione della spesa per INCARICHI 2015**, prevista in complessive € 15.890,00, analiticamente dettagliata nel relativo prospetto allegato al bilancio.
- **Approvazione della Programmazione triennale del fabbisogno di spesa del personale 2015-2017**, adottata con deliberazione di G.C..

DATO ATTO che è intervenuta l'approvazione del Decreto attuativo del **federalismo municipale**, D.Lgs. n. 23 del 02/03/2011 (pubblicato nella G.U. del 23 marzo), in vigore dal 7 aprile 2012, con l'introduzione del nuovo sistema della fiscalità locale, la ricollocazione delle entrate ed ha previsto, altresì, l'applicazione della cedolare secca sugli affitti, a valere dall'inizio del 2011; l'imposta sostitutiva riguarda gli immobili affittati ad uso abitativo ed ha sostituito la previgente tassazione ai fini IRPEF e dell'imposta di registro, con un prelievo fisso del 21% (19% per i canoni agevolati).

VISTI il D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992 ed il capo I del Decreto istitutivo, dall'anno 1993, dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) e s.m.i., che ne disciplina l'applicazione.

VISTO il D.Lgs. n. 360 del 28/09/1998, istitutivo dell'Addizionale Comunale IRPEF e s.m.i..

VISTE le disposizioni normative, in materia di programmazione triennale del fabbisogno di spesa del personale:

- Art. 91, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
- Art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., disciplinante il reclutamento del personale.
- L. n. 15 del 04/03/2009 "Delega al Governo finalizzata all'Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico ed all'efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro ed alla CORTE CONTI" ed il successivo Decreto attuativo - D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009, in vigore dal 15/11/2009, modificativo del D.Lgs. n. 165/2001 (T.U. sul pubblico impiego) - Riforma Brunetta, nonché il D.Lgs. n. 198 del 20/12/2009 "Attuazione art. 4 L. n. 15 del 04/03/2009 in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari dei servizi pubblici" (G.U. n. 303 31/12/2009), di



introduzione nella P.A. della class action amministrativa.

- Legge n. 183/2010 del 04/11/2010 (Collegato lavoro) e D.Lgs. n. 131 del 13/08/2010.
- REGIME NORMATIVO di riferimento (art. 1, c. 557, L. n. 296 del 27/12/2006 - L. Finanziaria 2007), previsto per gli **ENTI SOGGETTI AL PATTO di Stabilità**, operante con decorrenza **dal 2013** anche per i Comuni con **popolazione superiore a 1.000 abitanti** in conformità all'art. 16, c. 31, D.L. n. 138 del 13/08/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 148 del 14/09/2011 ed all'art. 31, c. 1, L. n. 183 del 12/11/2011 (Legge di Stabilità 2012).

VISTE le seguenti disposizioni normative, in materia di programmazione triennale dei ll.pp.:

- Legge n. 109/1994 e s.m.i., in particolare la Legge n. 166/2002.
- D.P.R. n. 554/1999.
- Decreto del Ministero dei LL.PP. del 21/06/2000 “Modalità e schemi-tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori”.
- D.M. Infrastrutture e Trasporti del 09/06/2005 (pubblicato sulla G.U. n. 150 del 30/06/2005), il quale modifica e sostituisce il D.M. n. 898/IV del 22/06/2004.
- D.M. Infrastrutture e Trasporti del 24/10/2011 (pubblicato sulla G.U. n. 283 del 05/12/2014), con cui sono stati approvati le Procedure e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 14, comma 11, della Legge n. 104 del 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i., nonché del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi dell'art. 128 D.Lgs. n. 163/2006.

VISTE le disposizioni normative, in materia di PIANO DELLE ALIENAZIONI IMMOBILIARI: Art. 58 del D.L. n. 112 del 25/6/2008, convertito in Legge n. 133 del 06/08/2008.

VISTO il D.L. n. 1 del 24/01/2012 DECRETO LIBERALIZZAZIONI del Governo Monti, convertito in L. n. 27 del 24/03/2012 ed integrato dal D.L. n. 29 del 24/03/2012. L'art. 35, c. 9, del D.L. n. 1 del 24/03/2012 dispone norme concernenti il **regime della Tesoreria Unica**, con **obbligo di riversamento sulla contabilità speciale presso la tesoreria statale**, da parte del Tesoriere Comunale, delle disponibilità liquide depositate presso i conti di tesoreria comunale (operazioni contabilizzate sul conto in data 13/04/2012), ad eccezione delle disponibilità derivanti da mutui non sorretti da contribuzione statale, regionale e da altre pubbliche amministrazioni. Di conseguenza, dal 29/02/2012 gli ee.ll. sono costretti a dirottare i depositi liquidi ed esigibili tenuti in banca verso un conto fruttifero aperto c/o la tesoreria statale, oltre a smobilizzare tutti gli investimenti finanziari, una sorta di “commissariamento dei c/c” della p.a.. A seguito delle predette disposizioni di cui al citato art. 35, commi da 8 a 13, che ha **sospeso il sistema di tesoreria unica mista di cui al D.Lgs. n. 279/1997 che riconosceva agli enti la piena disponibilità di quanto incassato a titolo di entrate proprie**, la Circolare MEF - Dip. della Ragioneria Generale dello Stato n. 11 del 24/03/2012 ha chiarito che le entrate spettanti ai **Comuni soggetti al regime di TESORERIA UNICA di cui alla L. n. 720/84**, rimosse tramite mod. F24, tra cui anche l'Addiz. com.le IRPEF, **sono accreditate sulle contabilità speciali presso la Banca d'Italia intestate ai singoli enti e pertanto, come da successivo Comunicato del Ministero Interno del 06/11/2014, la citata modifica normativa rende facoltativa, ove ricorrano i presupposti, la tenuta di ccp dedicato a titolo di di addiz. com.le irpef, senza obbligo di comunicazione al Ministero Interno dell'eventuale sua chiusura. Con la Legge di Stabilità 2015, il Governo Renzi ha disposto la proroga per altri 3 anni fino al 31/12/2017 del ritorno alla**

contabilità anni 80 di cui alla L. n. 720/1984 di istituzione del regime della Tesoreria Unica che impone di conferire in Bankitalia i depositi un tempo affidati al sistema bancario con un risparmio per interessi realizzato dalle casse statali ed un forte impatto sugli ee.ll..

VISTO il D.L. n. 16 del 02/03/2012 (in vigore dal 02/03/2012) provvedimenti su fiscalità locale (art. 4 aspetti della fiscalità locale; - art. 6 catasto; - art. 8: contrasto all'evasione), convertito in L. n. 44 del 26/04/2012 (G.U. n. 99 del 28/04/2012), che dispone:

- Agli artt. 4 e 4ter di interesse degli ee.ll., numerose modifiche in tema di IMU, Imposta di scopo, patto di stabilità, personale e sanzioni cds, oltre novità anche in tema di riscossione, partecipazione all'accertamento ed imposta di pubblicità.
- All'art. 4, c. 4, del D.L. n. 16 del 02/03/2012, l'abrogazione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge statale (ad eccezione della sola tarsu) contenute nell'art. 1, c. 7, del D.L. n. 93/2008 convertito nella L. n. 126/2008, come modificato dall'art. 77 bis, c. 30, L. n. 133/2008 di conversione del D.L. n. 112/2008.
- La modifica della disciplina di incasso delle entrate locali affidate a terzi, prevedendo l'attivazione di conti correnti bancari e postali intestati all'ente ed il riversamento in tesoreria ogni decade, al netto dell'aggio e delle spese anticipate - art. 5, c. 8 bis.
- Che gli avvisi di accertamento per le integrazioni dei Comuni a norma dell'art. 44 DPR n. 600/1973 siano inviati agli enti che abbiano stipulato con l'Agenzia delle Entrate apposite convenzioni, con riduzione da 60 a 30 giorni dei termini per l'integrazione - art. 8, c. 8 bis.
- Che, con decreto sarà disciplinata l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità anche sui marchi installati sulle gru e sulle macchine da cantiere - art. 3, c. 16sexies.

VISTO il Decreto del 07/03/2012 Ministero Ambiente e Tutela Territorio e Mare *Adozione dei criteri ambientali minimi da inserire nei bandi di gara della P.A. per l'acquisto di servizi energetici per gli edifici-servizio illuminazione e forza motrice - servizio di riscaldamento/raffrescamento.*

VISTO il D.L. n. 29 del 24/03/2012 (G.U. n. 71 del 24/03/2012) Disposizioni urgenti recanti integrazioni a: - D.L. n. 1 del 24/01/2012, convertito in L. n. 27 del 24/03/2012; - D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito in L. n. 214 del 22/12/2011.

VISTA la Legge Costituzionale n. 1 del 20/04/2012.

VISTO il D.L. n. 52 del 07/05/2012 "Spending review 1", convertito in L. n. 94 del 06/07/2012.

VISTO il D.L. n. 83 del 22/06/2012 "Decreto sviluppo 2012, convertito in L. n. 134 del 07/08/2012 "Misure urgenti per la crescita del Paese", in particolare l'art. 18, con cui vengono disciplinate, fra gli altri, le modalità relative alla concessione di contributi e l'obbligo di pubblicità online delle erogazioni di denaro pubblico a decorrere dal 01/01/2013 e l'art. 32-bis di liquidazione iva secondo la contabilità di CASSA.

VISTO il D.L. n. 87 del 27/06/2012, in vigore dal 27/06/2012, "Misure urgenti in materia di efficienza, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario".

VISTO il D.L. n. 95 del 06/07/2012 "Spending review 2", convertito in L. n. 135 del 07/08/2012 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica".

VISTO il D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito in L. n. 213 del 07/12/2012.

VISTO il D.L. n. 179 del 18/10/2012 "Decreto crescita/sviluppo-bis" - *Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*, convertito con modificazioni in L. n. 221 del 17/12/2012 - Nuove norme in

materia di finanza pubblica e di funzionamento degli ee.ll..

VISTA la Legge anticorruzione n. 190/2012 in vigore dal 28/11/2012.

VISTA la **Legge n. 228 del 24/12/2012 (Legge di Stabilità 2013)**, in particolare l'art. 1, c. 381 di differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2013 al 30/06/2013.

VISTA la Legge n. 243 del 24/12/2012 (in particolare gli artt. 9-10 e 12) di attuazione del principio costituzionale del **pareggio di bilancio** (fiscal compact) di cui all'art. 81, c. 6, della Costituzione.

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 - *Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*.

VISTO il DM n. 55 del 03/04/2013 che fissa le date di decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica, secondo l'art. 1, c. 209, L. n. 244/2007.

VISTO il D.Lgs. n. 39 del 08/04/2013 in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti privati in controllo pubblico (art. 1, commi 49 e 50, L. n. 190 del 06/11/2012), nonché il D.Lgs. n. 235 del 31/12/2012 - T.U. delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive, a norma dell'art. 1, c. 63, della Legge n. 190 del 06/11/2012.

VISTO il D.L. n. 35 del 08/04/2013 (decreto sblocca debiti) in vigore dal 09/04/2013.

VISTO il D.L. n. 54 del 21/05/2013 in tema di sospensione 1<sup>a</sup> rata imu prima casa, nelle more di una complessiva riforma della disciplina della potestà impositiva a livello statale e locale ed il D.L. n. 133/2013 che all'art. 1, c. 1, ha previsto l'abolizione della 2<sup>a</sup> rata IMU.

VISTO il D.L. n. 69/2013 convertito in Legge n. 98/2013 - "Decreto del Fare".

VISTO il D.L. n. 76/2013 convertito in Legge n. 99/2013 - "Decreto Lavoro".

VISTO il D.L. n. 101/2013 convertito in Legge n. 125/2013 - "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni".

VISTO il D.L. n. 102/2013 convertito in Legge n. 124/2013 - "Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici".

VISTO il D.L. n. 120 - Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché i materia di immigrazione.

VISTO il D.L. n. 126 del 31/10/2013 - Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio.

VISTO il D.L. n. 133 del 30/11/2013 - Disposizioni urgenti concernenti l' I.M.U., l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia.

VISTO il D.L. n. 145/2013 – Destinazione Italia, in vigore dal 22/02/2014.

VISTO il D.L. n. 150/2013 – Milleproroghe 2014, in vigore dal 01/03/2014.

VISTA la **Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014)**, in vigore dal 01/01/2014, che ridefinisce i tributi comunali cosiddetti "maggiori" con istituzione della IUC (IMU-TASI-TARI), cambiando radicalmente l'assetto tributario degli Enti Locali (abolizione dell'IMU sull'abitazione principale ed alcuni altri immobili ed introduzione di un tributo sui servizi comunali, articolato in due componenti: una componente patrimoniale data dall'IMU ed una componente dei servizi, che viene distinta in TARI per la copertura del servizio di

gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e TASI destinato alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni). La nuova tassazione 2014 amplia in misura significativa l'autonomia tributaria, ossia i margini di manovra nella definizione delle caratteristiche del tributo e la potestà regolamentare dei Comuni, con possibilità di introdurre agevolazioni per i contribuenti che versano in particolari condizioni di disagio economico.

VISTO il D.L. n. 4 del 28/01/2014, convertito in L. n. 50 del 28/03/2014 che, fra le altre disposizioni, eleva da 3 a 5/12 il rimborso del LIMITE MASSIMO delle ANTICIPAZIONI DI TESORERIA per pagamento creditori (art. 2, c. 3-bis).

VISTO il D.L. n. 16 del 06/03/2014 recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche", **convertito in L. n. 68 del 02/05/2014**. Il provvedimento ha recepito alcune norme contenute nel precedente D.L. n. 151/2013 - in seguito alla mancata conversione decisa dal nuovo esecutivo - nel quale erano a loro volta confluite alcune misure contenute nel D.L. n. 126/2013 (decreto "Salva Roma"), decaduto anch'esso in seguito ai rilievi mossi dal Presidente della Repubblica e prevede importanti disposizioni finanziarie per i Comuni, fra cui:

- la possibilità, per il solo 2014, di aumento dello 0,8 x MILLE (con un prelievo per le ABITAZIONI PRINCIPALI dal 2,5 x MILLE previsto dalla L. di Stabilità 2014 al 3,3 x MILLE e per gli ALTRI IMMOBILI la somma tra aliquote IMU e TASI dal 10,6 x MILLE al 11,4 x MILLE) da destinare al finanziamento di misure agevolative (detrazioni d'imposta o altri "sconti") a favore delle abitazioni principali (ed unità immobiliari assimilate con delibera) al fine di evitare che il carico d'imposta TASI per la stessa tipologia di immobili per il contribuente risulti superiore a quello in precedenza prodotto dall'IMU, con ESENZIONE per i TERRENI AGRICOLI ed EDIFICI RELIGIOSI e versamenti soltanto mediante F24 o bollettino ccp.

- modifica della destinazione del contributo statale da stanziarsi distintamente al fondo di solidarietà, contributo che inizialmente la L. di Stabilità 2014 destinava alle detrazioni TASI per abitazioni principali per compensare i mancati introiti derivanti dal passaggio da IMU a TASI, divenendo ora risorsa aggiuntiva di bilancio, che sarà quantificata e ripartita mediante apposito decreto.

- la riproposizione della spending review 2012 con riduzioni imposte alla spesa per acquisti di consumi e servizi e per i "costi di amm.ne" (auto, consulenze,..), che misura il taglio sull'entità dei "consumi intermedi" registrata dal Siope dell'ente con riferimento ai tempi medi di pagamento.

VISTA la L. n. 56 del 07/04/2014 - Delrio "Disposizioni sulle Città metropolitane, Province, Unioni e fusioni di Comuni", contenente norme in materia di piccoli Comuni e gestioni associate.

VISTO il D.L. n. 66 del 24/04/2014 - Decreto RENZI - "Misure urgenti x la competitività e la giustizia sociale", che detta misure concernenti la NUOVA SPENDING REVIEW - SPENDING REVIEW 3, prevede fra gli altri, la libera accessibilità al pubblico dei dati SIOPE con modalità da definirsi mediante decreto attuativo (comma 3), oltre a novità relative alla rinegoziazione dei contratti ed ai nuovi vincoli economici e procedurali per l'affidamento di servizi e forniture, **RIDUZIONI OBBLIGATORIE DI SPESE** (artt. 8 e 47) ed **ULTERIORI RAZIONALIZZAZIONI** di SPESE per contratti di fornitura di beni e servizi, **COMPRESSIONE** di SPESE CORRENTI per beni e servizi ed **ALTRI RISPARMI** mediante **AGGREGAZIONE DI STAZIONI APPALTANTI** per il 2014 ed anche il triennio 2015-2017. Il D.L. n. 66 è stato convertito in L. n. 89 del 23/06/2014.

VISTO il D.L. n. 90 del 24/06/2014 (Riforma della Pubblica Amministrazione) - **MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E PER L'EFFICIENZA DEGLI UFFICI**

GIUDIZIARI. Il D.L. n. 90 è stato convertito in L. n. 114 del 11/08/2014.

VISTO il D.L. n. 133 del 12/09/2014 - SBLOCCA ITALIA, convertito in L. n. 164 del 11/11/2014.

VISTO il D.Lgs. n. 126 del 10/08/2014 di modifica ed integrazione del D.Lgs. n. 118/2011 di riforma in materia di **NUOVO ORDINAMENTO CONTABILE** obbligatorio per i Comuni dal 01/01/2015, estesa su più anni per arrivare all'applicazione completa dal 01/01/2017, con **obbligo di stanziare a bilancio (e di accantonare in sede di consuntivo) il FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ** che diventa rilevante ai fini del **Patto di Stabilità interno**, al fine di raccordare i meccanismi del Patto con quelli della nuova contabilità oltre che per contenere la spesa "finanziando" l'alleggerimento degli obiettivi. Tale fondo destinato ad ammortizzare il rischio che le entrate effettivamente riscosse risultino inferiori alle previsioni, dal momento che i nuovi principi prevedono che tutte le entrate vengano accertate per intero, incluse quelle di dubbia o difficile esazione, con obbligo di costituire per queste ultime un fondo quantificato sulla base dell'effettiva capacità di riscossione. Si tratta di un istituto quale evoluzione del fondo svalutazione crediti introdotto dal 2012 dall'art. 6, c. 17, del D.L. n. 95/2012, che però non faceva cumulo con gli altri impegni di spesa corrente ai fini del Patto, e per questo con importanti novità fra cui la rilevanza della posta ai fini del Patto. Come precisato dalla Circ. Rag. Gen. Stato n. 6/2014, esso non va impegnato, confluenso a fine esercizio nel risultato di amm.ne quale fondo VINCOLATO ed accantonato per tale finalità. Il sistema contabile armonizzato prevede la predisposizioni di nuovi livelli di entrata e di spesa del bilancio, l'indicizzazione dei risultati gestionali ("studi di settore"), la compilazione del nuovo bilancio armonizzato, del bilancio consolidato e del consolidamento dei conti delle gestioni e comporta:

- nel 2015 la redazione dei vecchi schemi ai fini autorizzatori che conservano valore giuridico ai fini della rendicontazione + la redazione dei nuovi schemi di bilancio per missioni e programmi D.Lgs. n. 118/2011 con funzioni **conoscitive**, da allegare agli schemi di bilancio annuale e pluriennale, l'adozione del **principio contabile generale della competenza finanziaria potenziata** per l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese, il riaccertamento straordinario dei residui al 01/01/2015 per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi alla nuova configurazione del principio della competenza finanziaria, l'adozione parziale del principio contabile applicato della programmazione;
- nel 2016 la redazione dei nuovi schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi ai fini autorizzatori, l'adozione del nuovo regime delle variazioni di bilancio, del DUP con riferimento al triennio e del piano dei conti integrato, la codifica della transazione elementare, l'applicazione del principio della contabilità economico-patrimoniale e redazione del bilancio consolidato;
- nel 2017 la sostituzione delle codifiche Siope con i codici del piano dei conti integrato.

VISTA la **Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di Stabilità 2015)**, che introduce, fra gli altri:

- Il sistema fiscale dello **split payment** per gli enti pubblici (commi 629-633) volto a garantire il versamento dell'imposta all'erario, con esclusione delle operazioni soggette al reverse charge e gli acquisti intracomunitari ed anche delle prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta d'acconto.
- Il termine di presentazione della **dichiarazione iva annuale** è anticipato dal 30 settembre a **fine febbraio** a decorrere dall'anno d'imposta 2015 - dichiarazione 2016 (comma 641), dichiarazione che diventa autonoma e non più unificata alla dichiarazione dei redditi all'interno del mod. Unico, da cui sarà sganciata definitivamente con nuovo termine entro febbraio. Perciò, il 2015 è l'ultimo anno di presentazione della comunicazione dati Iva, da trasmettersi telematicamente all'Agenzia delle Entrate, entro il mese di febbraio, da tutti i titolari di partita

Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale, anche se nel 2014 non hanno registrato operazioni imponibili o non hanno dovuto effettuare liquidazioni periodiche. L'adempimento ha effetti sostanzialmente diversi da quelli della dichiarazione, non si applicano le sanzioni previste nelle ipotesi di violazione degli obblighi dichiarativi né si può ricorrere al ravvedimento operoso. Resta valida, però, la sanzione amministrativa, da 258 a 2.065 €, per omessa comunicazione ovvero per invio della stessa con dati incompleti o inesatti. Considerato che non è possibile correggere una comunicazione già presentata, i dati esatti andranno indicati nella dichiarazione annuale. Ciò in linea generale, con le dovute eccezioni, ad es. i contribuenti che, entro il 28 febbraio, presentano la dichiarazione annuale Iva in forma autonoma, cioè sganciata dal modello Unico. L'adempimento, effettuato direttamente o tramite intermediari abilitati, che, oltre alla consegna al dichiarante, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione, dell'originale della comunicazione e l'attestazione di ricevimento dell'Agenzia, devono conservare "copia delle comunicazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per lo stesso periodo previsto" per l'accertamento, **cioè entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione (articolo 43, Dpr 600/1973)**. Le modalità di conservazione dei documenti informatici, prima regolate dal decreto Mef del 23/01/2004, sono ora disciplinate dal decreto, del 17/06/2014.

VISTO il D.Lgs. n. 192 del 31/12/2014 "Mille proroghe" - proroga termini disposizioni legislative, convertito, con modificazioni, nella L. n. 11 del 27/02/2015.

VISTI in materia di IMU:

- Il Decreto Interministeriale del 28.11.2014, con cui sono state stabilite nuove modalità di esenzione IMU per i terreni agricoli;
- il Decreto 16.12.2014, con cui è stato stabilito il differimento dei termini di pagamento al 26 gennaio 2015;
- il D.L. n. 4 del 24/01/2015 (Misure urgenti in materia di esenzione imu e proroga termini relativi l'esercizio della delega di revisione del sistema fiscale), convertito in L. n. 34 del 24/03/2015.

VISTO il 1° DECRETO CORRETTIVO MEF del 20/05/2015 di **aggiornamento degli allegati al D.Lgs. n. 118/2011.**

VISTO il D.L. n. 78 del 19/06/2015 - **Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.**

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., aggiornato alle modifiche apportate dal D.L. n. 16 del 02/03/2012 recante: "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento", convertito in L. n. 44 del 26/04/2012, nonché dal D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito in L. n. 213 del 07/12/2012.

VISTO lo Statuto comunale.

VISTO i vigenti Regolamenti Comunali di Funzionamento degli Organi Collegiali e di Contabilità.

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica attestante la correttezza amministrativa e di conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell'art. 97, c. 2, D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile e, relativamente all'elenco annuale ed alla programmazione triennale dei ll.pp., del parere favorevole espresso dal responsabile utc in ordine

alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 147-bis - T.U.E.L. D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, introdotto dall'art. 3, c. 1, lett. d) del D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito in L. n. 213 del 07/12/2012.

#### EFFETTUATA LA VOTAZIONE.

CON VOTI unanimi favorevoli espressi dagli aventi diritto, presenti e votanti in forma palese per alzata di mano:

### **D E L I B E R A**

**1. Di approvare il Bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2015, le cui risultanze finali sono illustrate nell'allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.**

**2. Di procedere, contestualmente, in ordine alla CONFERMA per il 2015 della vigente misura gettone di presenza alle sedute consiliari da corrispondere ai Consiglieri Comunali dal 01/01/2015 di cui all'intervenuta rimodulazione in € 7,80, operata sin dal 2014 per effetto dell'obbligo di invarianza della spesa di cui alla delib. C.C. n. 20 del 28/07/2014. Parimenti, si è proceduto a conferma delle indennità di funzione da corrispondere al Sindaco ed Assessori Comunali, per l'anno 2015, disposta con delib. GC n. 1 del 12/01/2015.**

La spesa è imputata agli interventi:

- 1.01.01.03/0010 "Indennità al sindaco ed assessori - gettoni presenza ai consiglieri" per presunte € 390,00 (presunti n. 50 gettoni per i consiglieri aventi diritto (esclusi i componenti la giunta comunale percepienti l'indennità di funzione) = totale n. 50 gettoni presunti x € 7,80 = € 390,00) - Imp. n. 9808/15;
- 1.01.01.07/1007 "Irap c/ente - Amministratori" per presunte € 33,15 - Imp. n. 9809/15.

**3. Di procedere, sulla base delle indicazioni illustrate in premessa ed al fine dei prescritti e successivi adempimenti telematici relativi all'Osservatorio dei LL.PP. da parte del responsabile utc, contestualmente, all'APPROVAZIONE DEFINITIVA dell'elenco annuale delle opere pubbliche da realizzarsi nell'anno 2015 e del programma triennale 2015 - 2017, costituito dalle schede tecniche di programmazione triennale (anni 2015 - 2017) e di elenco annuale (anno 2015), che compongono gli schemi definitivi di programmazione delle opere pubbliche, la cui versione definitiva risulta essere quella modificata con deliberazione GC n. 21 del 04/07/2015 ed illustrata nei prospetti contabili "PROSPETTO SPESE INVESTIMENTO e relative fonti di finanziamento" (- competenza anno 2015: Elenco annuale Opere Pubbliche 2015; - anno 2016; - anno 2017), allegati al bilancio, ed aventi valenza puramente interna.**

**4. Di dare atto che nell'ambito della presente programmazione, è prevista l'attuazione del piano delle valorizzazioni ed alienazioni del patrimonio immobiliare di cui alle deliberazioni G.C. n. 13 del 13/05/2015 e C.C. assunta in data odierna di RICOGNIZIONE E VALORIZZAZIONE e di APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE ai sensi dell'art. 58 del D.L. n. 112 del 25/06/2008, convertito in Legge n. 133 del 06/08/2008 - PIANO DELLE ALIENAZIONI IMMOBILIARI ANNO 2015, per il valore di €**

671.950,00 opportunamente stanziato nel bilancio pluriennale (anno 2015: € 10.000,00; anno: 2016: € 661.950,00; anno 2017: € 0,00), dando atto che:

- L'approvazione del piano delle valorizzazioni ed alienazioni del patrimonio immobiliare del Comune costituisce *variante al PRG vigente*, ai sensi dell'art. 58, comma 3, del D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008, per quanto riguarda il cambio di destinazione urbanistica, impressa agli immobili di proprietà comunale, inseriti nel piano medesimo, e che, pertanto, gli immobili interessati sono *classificati automaticamente come "patrimonio disponibile"*.
- L'elenco degli immobili, ricompresi nel citato Piano, ha effetto *dichiarativo della proprietà* e produce gli *effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile*, ai sensi del citato art. 58, comma 3.
- Ai fini delle eventuali verifiche di conformità agli atti di pianificazione sovraordinata di competenza della Provincia e della Regione, le varianti verranno trasmesse ai competenti uffici delle Amministrazioni della Provincia di Cremona e della Regione Lombardia.
- Il Piano delle valorizzazioni ed alienazioni del patrimonio immobiliare del Comune, approvato con i suddetti atti, costituisce integrazione al Bilancio di Previsione 2015 ed ai correlati documenti di programmazione triennale 2015-2017.

**5. Di dare atto, inoltre, che, contestualmente, si procede in ordine all'approvazione della Programmazione della spesa per INCARICHI 2015, prevista in complessive € 15.890,00, analiticamente dettagliata nel relativo prospetto allegato al bilancio.**

**6. Di approvare, unitamente al Bilancio annuale di previsione 2015, i seguenti ulteriori documenti di programmazione per il triennio 2015-2017:**

- la Relazione Previsionale e Programmatica, redatta secondo i modelli previsti dal D.P.R. n. 326 del 03/08/1998;
- il relativo Bilancio Pluriennale;
- il Programma Triennale delle Opere Pubbliche e dell'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici (Anno 2015) di cui all'art. n. 14, comma 11, della Legge n. 109 del 11/02/1994 e s.m.i., adottati con deliberazione G.C. n. 41 del 29/09/2014, **modificata con successiva deliberazione GC n. 21 del 04/07/2015** ed approvati definitivamente con la presente deliberazione;
- la Programmazione triennale del fabbisogno di spesa del personale;
- la Programmazione della spesa per INCARICHI 2015, prevista in complessive € 15.890,00.
- la nuova allegazione del **Bilancio armonizzato D.Lgs n. 118/2011 come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126 del 10/08/2014** in attuazione della riforma del sistema contabile che troverà applicazione completa dal 01/01/2017 e che prevede per il 2015 l'affiancamento ai vecchi schemi di bilancio annuale e pluriennale con fini autorizzatori e valore giuridico ai fini della rendicontazione, dei nuovi schemi per missioni e programmi con funzione conoscitiva, l'adozione del principio contabile generale della competenza finanziaria potenziata per l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese, l'adozione parziale del principio della programmazione, con necessità di operare l'intervenuto riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi al 01/01/2015 alla nuova configurazione del principio della competenza finanziaria.

**7. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. B) del D.L. n. 444 del 27/10/1995, gli stanziamenti del Bilancio Pluriennale per il triennio 2015 - 2017 hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite per gli impegni di spesa, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 -**



2^ parte.

8. Di dare atto, altresì, che al Bilancio di previsione sono allegati, come previsto dall'art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000, i seguenti documenti, che vengono parimenti approvati:

- le deliberazioni, indicate in premessa, in ordine alle determinazioni delle tariffe e delle aliquote di imposta per i tributi, per i servizi a domanda individuale e per gli ulteriori servizi pubblici locali;

- le deliberazioni di determinazione delle indennità di funzione al Sindaco ed agli Assessori Comunali, per classe demografica da 1.001 a 3.000 abitanti, con conferma della rimodulazione applicata nel 2014;

- deliberazione C.C. n. 11 del 05/05/2014 di approvazione del Conto Consuntivo dell'esercizio 2013.
- Deliberazione C.C. n. 8 del 30/04/2015 di approvazione del Conto consuntivo dell'esercizio 2014.

9. Di dare atto, inoltre, di quanto segue.

- Gli stanziamenti contengono, in modo preciso e coerente, quanto previsto e di competenza degli atti dell'Ente, nell'evoluzione temporale degli stessi, oltre agli impegni derivanti da contratti in essere con scadenza successiva al 31/12/2014 ed assunti, precedentemente, a carico del Bilancio 2015 e Pluriennale 2015 - 2017.

- L'art. 4, c. 10 del D.L. n. 16/2012 convertito con modificazioni in L. n. 44 del 26/04/2012 ha abrogato, in attuazione del D.Lgs. n. 23/2011 art. 2, c. 6 e Circolare n. 1/DF del 03/01/2012, l'ADDIZIONALE COM.LE ENERGIA ELETTRICA (prevista dall'art. 6, c. 1, lett. a) e b) del D.L. n. 511/1988 sulle utenze domestiche), dovuta agli ee.ll. delle Regioni a Statuto Ordinario a tutto il 31/03/2012 - con pari aumento dell'ACCISA ERARIALE in modo da assicurare la NEUTRALITA' FINANZIARIA. Il relativo gettito è fiscalizzato nell' ex Fondo Sperimentale di riequilibrio FSR - dal 2013 Fondo di solidarietà comunale L. 228/2012 art. 1, commi 120, 380 e 382, anche se l'incremento risulta non sufficiente a coprire anche i proventi delle eventuali maggiorazioni introdotte dai singoli enti (Comuni per le utenze domestiche e Province per le utenze non domestiche), che si erano avvalsi della facoltà introdotta dall'art. 2, c. 2-bis, del D.L. n. 225/2010 convertito in L. n. 10/2011, con cui si consentiva l'incremento del tributo base fino a raddoppiarne l'entità, per assicurare la copertura integrale dei costi diretti ed indiretti del ciclo di gestione dei rifiuti, con conseguente riduzione a carico degli Enti delle entrate e necessità di ricorrere ad altre entrate tributarie, agire sulle tariffe od operare tagli delle spese. Non si dà luogo pertanto allo stanziamento di bilancio, risultando le spettanze di competenza definitivamente soppresse dall'anno 2012.

- Si sono tenute conto delle indicazioni provvisorie da parte del Dipartimento delle Finanze, secondo le informazioni disponibili sul sito MEF - Portale Finanza Locale in ordine all'attribuzione di risorse finanziarie per l'anno 2014, proiezioni oggetto di possibili modifiche stante l'assenza di disposizioni certe e definitive per:

- assegnazioni da federalismo municipale da parte del Dipartimento delle Finanze (comprendenti: ex fondo sperimentale di riequilibrio, rimodulato nel Fondo di Solidarietà, compartecipazione all'iva, variazioni contabili, attribuzione per soppressione addizionale com.le consumi energia elettrica, riduzione art. 28, commi 7 e 9 del D.L. n. 201/2011, detrazione compensativa perdita IRPEF immobili non locati secondo relazione tecnica di cui al D.L. 201/2011, detrazione/integrazione IMU art. 13, c. 17, D.L. n. 201/2011);

- contributi per interventi dei comuni - ex trasferimenti correnti;

- Dall'anno 2013, è invece ormai soppresso il contributo non fiscalizzato da federalismo municipale - ex fnois.

- Le risorse dei proventi per contravvenzioni e sanzioni amministrative c.d.s. dovute ad infrazioni al Codice della strada (C.d.S.) sono destinate, **al netto del fondo crediti dubbia esigibilità**, per la *quota del 50%* al finanziamento di *interventi per la sicurezza stradale ed a tutela degli utenti deboli* (pedoni, ciclisti, bambini, anziani, disabili) ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 472 del 17/12/1999, per le finalità di cui agli artt. 208 del D.Lgs. n. 285/1992, comma 20 dell'art. 53 della Legge n. 388/2000, alla luce delle modifiche intervenute con L. n. 120/2010 in vigore dal 13/08/2010 e s.m.i..

- Gli stanziamenti del **Fondo di Riserva**, iscritti per € 9.578,32 (previsionale 2014: € 8.540,000 iniziali e finali; previsionale 2013: € 8.000,000, previsionale 2012: € 15.600,00), e per il biennio successivo: € 15.010,00 nel 2016 ed € 15.000,00 nel 2017, rispettano i limiti (minimo 0,3% e massimo 2% del totale delle spese correnti) di cui all'art. 166 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

- Il **fondo crediti di dubbia esigibilità** secondo il D.Lgs. n. 118/2011 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126 del 10/08/2014 concernente la nuova contabilità armonizzata è stanziato per € 17.000,00 nel 2015, per € 13.000,00 nel 2016 ed € 13.000,00 nel 2017.

- La quota annuale di ripiano del disavanzo tecnico, determinato dall'operazione di riaccertamento straordinario dei residui secondo la nuova contabilità armonizzata in complessive € 103.379,79 (di cui alla delib. G.C. n. 12 del 30/04/2015), da stanziarsi per 30 annualità nei bilanci di previsione a decorrere dal bilancio 2015, così come disposto con delib. C.C. n. 10 del 10/06/2015, è pari ad € 3.445,99, a fronte di un avanzo amm.ne accertato con il consuntivo 2014 secondo la vigente contabilità in € 351.843,25.

- La **spesa di personale**, determinata secondo la situazione al 31/12/2014, a carico del bilancio 2015 è pari a complessive € 221.371,24 (Lordo inclusi oneri ed irap c/ente, con riduzione spesa resp. utc da partime 15/36 a 10/36 dal 01/07/2015 ed incluse convenzioni segretario, assistente sociale, gestione paghe, esclusi diritti rogito) ed è contenuta entro il limite della spesa MEDIA sostenuta nel triennio 2011-2013 pari ad € 225.371,11 - regime di ente soggetto a patto stabilità, esteso a questo Comune a decorrere dall'anno 2013 - art. 1, c. 557, L. n. 296 del 27/12/2006 - L. Finanziaria 2007.

- In relazione ai vincoli concernenti l'attuazione del **Patto di Stabilità** interno che, **dal 2013**, è ormai applicato anche ai Comuni con popolazione **superiore a 1.000** abitanti in conformità all'art. 16, c. 31, D.L. n. 138 del 13/08/2011 - Manovra estiva bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 148 del 14/09/2011 ed all'art. 31, c. 1, L. n. 183 del 12/11/2011 (Legge di Stabilità 2012): **l'equilibrio di parte corrente** del previsionale 2014 è, dunque, **strettamente ed assolutamente correlato al gettito da entrate di natura corrente**, e, pertanto, subordinato alla concreta realizzazione degli stanziamenti di entrata corrente, **escludendo il ricorso a risorse straordinarie, siano esse derivanti da Oneri di urbanizzazione, da Fnois, ormai non più attribuito, da Proventi da Alienazioni immobiliari, da Avanzo per spese una tantum**, secondo quanto esplicitato in premessa. Per quanto concerne il risultato finanziario dei precedenti esercizi:

- nell'anno 2011, la quota di avanzo amm.ne ripresa (2010) per il finanziamento di spese correnti, è risultata pari a complessive € 47.265,10, di cui € 41.205,10 per spese ordinarie ed € 6.060,00 per spese una tantum effettivamente impegnate (spese per incarichi legali € 2.000,00, spese per incarico archivista € 1.800,00, incarichi per adempimenti notarili correlativi alla stipula di contratti € 2.260,00), a fronte di stanziamenti in sede previsionale per complessive € 9.400,00;

- nell'anno 2012, la quota di avanzo amm.ne ripresa (2011) per il finanziamento di spese correnti ha registrato impegni complessivi per € 46.361,15, di cui € 40.047,76 per spese ordinarie a fronte di stanziamenti per complessive € 52.648,85 ed € 6.313,39 per spese una tantum effettivamente impegnate (spese per incarichi legali € 760,49, spese per incarico archivista € 2.105,40, incarichi per attività tributaria € 1.037,50 ed incarichi per

adempimenti notarili correlativi alla stipula di contratti € 2.410,00), a fronte di stanziamenti una tantum in sede previsionale per complessive € 17.000,00.

- nell'anno 2013, la quota di avanzo amm.ne ripresa (2012) ha finanziato esclusivamente la spesa per estinzione anticipata di mutuo 2008 CASSA DDPP “**Sistemazione strade progetto 2007**” - POSIZ. N. 4508107/00 ponendo, in corso d'esercizio a mezzo variazione di bilancio, lo stanziamento al Tit. 3° di spesa “RIMBORSO QUOTA ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUO” finanziato mediante ripresa Avanzo amm.ne 2012 ed erogato per € 124.486,13. In aggiunta a tale spesa, è stata corrisposta la correlata penale opportunamente stanziata al Tit. 1° della spesa corrente - intervento 1.01.08.05, cap. 0500 “RIMBORSO PENALE - INDENNIZZO - ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DDPP”, erogata per € 5.448,03, finanziate per € 550,00 a mezzo variazione di bilancio da dividendo Padania e con successiva integrazione per la differenza mediante prelevamento dal fondo riserva.
- nell'anno 2014, l'avanzo amm.ne (2013) accertato in € 247.593,32, al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni di cui al Patto di stabilità, non è stata applicata al bilancio 2014.
- L'avanzo amm.ne accertato con il consuntivo 2014 secondo la vigente contabilità è pari a complessive € 351.843,25. A seguito dell'operazione di riaccertamento straordinario dei residui di cui alla delib. G.C. n. 12 del 30/04/2015, operato secondo la nuova contabilità armonizzata, è stato determinato un disavanzo tecnico di € 103.379,79, la cui quota annuale di ripiano, da stanziarsi per 30 annualità nei bilanci di previsione a decorrere dal bilancio 2015, così come disposto con delib. C.C. n. 10 del 10/06/2015, è pari ad € 3.445,99.

La sottoposizione al **Patto di stabilità** anche nei riguardi dei piccoli Comuni, confermata dalla Legge di Stabilità 2013 - L. n. 228/2012, comporta in caso di inosservanza delle regole l'applicazione di un sistema sanzionatorio, con misure fortemente penalizzanti e restrittive a carico degli enti inadempienti.

L'obbligo di rispetto del patto di stabilità e dei limiti alla capacità di indebitamento sussiste anche per le *opere pubbliche di somma urgenza* (Corte Conti, Sez. controllo Lombardia, parere n. 56 depositato il 06/03/2012).

Quindi, oltre che nell'ambito della programmazione, anche sul piano operativo-gestionale, si rende assolutamente indispensabile la preventiva ed esatta definizione di una qualunque spesa, di qualunque anche irrisoria entità, che dovrà, pertanto, essere valutata e verificata in via anticipata con individuazione della relativa imputazione di bilancio. Le disposizioni relative al Patto esigono particolarmente una gestione assolutamente limitata e restrittiva dei residui, non favorendo il loro mantenimento le risultanze dei vincoli posti dal Patto di stabilità.

- La programmazione e la conseguente gestione del bilancio, specie per quanto attiene la *parte corrente* e, dunque, in relazione alle poste ordinarie, deve particolarmente essere operata secondo modalità fortemente oculate, con attuazione di ogni azione e misura di risparmio, diretta alla realizzazione ed al conseguimento di economie di spesa ed acquisizione di entrate, al fine di garantire il necessario equilibrio di bilancio, in particolare la copertura della gestione corrente con le entrate ordinarie.

- L'art. 35, commi 8-13, D.L. n. 1/2012 ha previsto il passaggio al sistema di **Tesoreria Unica**, che già l'art. 77 della L. n. 133 del 06/08/2008 aveva esteso a tutti gli enti locali, sistema in relazione al quale, con Circolare n. 11 del 24/03/2012, la Ragioneria Generale dello Stato è intervenuta in ordine alle modalità operative.

Secondo tale regime, gli enti sono tenuti ad effettuare le operazioni di incasso e di pagamento a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato come previsto dall'art. 1 della L. n. 720/1984 e cioè, tutte le entrate ritorneranno a confluire nella tesoreria unica, escluse le disponibilità rivenienti da operazioni di mutuo, prestito ed ogni altra

forma di indebitamento non sorrette da alcun contributo in conto capitale od in conto interessi da parte dello Stato, delle regioni e delle altre pubbliche amministrazioni.

Ai tesorieri degli enti è stato richiesto di provvedere al versamento delle disponibilità liquide esigibili esistenti presso gli stessi sulle rispettive contabilità speciali, sottoconto fruttifero, aperte presso la tesoreria statale entro il 16 aprile 2012, per cui gli enti hanno provveduto entro il 15 marzo 2012 al riversamento presso i tesorieri delle somme depositate presso soggetti diversi dagli stessi tesorieri o cassieri. Fino al completo riversamento delle risorse sulle contabilità speciali, per far fronte ai pagamenti disposti dagli enti, è fatto obbligo ai tesorieri di utilizzare prioritariamente le risorse esigibili depositate presso gli stessi trasferendo gli eventuali vincoli di destinazione sulle somme depositate presso la tesoreria statale.

L'entrata in vigore del predetto sistema di tesoreria può originare concreti problemi in ordine alla disponibilità delle somme in cassa, oltre alla considerevole riduzione dell'entrata da interessi attivi riconosciuti dagli istituti tesorieri in favore dei Comuni sulle giacenze di cassa ed infatti l'Anci ha chiesto al Governo un ripensamento ed un confronto sul tema.

- In ordine ai trasferimenti statali, per i Comuni delle regioni a statuto ordinario, è intervenuta la *fiscalizzazione dei contributi erariali*, disposta con DM Interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 21/06/2011, successivamente con il D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011, ed i successivi decreti applicativi, con cui ne è stata disposta la conseguente soppressione, cui è seguita, altresì, ulteriore modifica del quadro normativo a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 68 del 06/05/2011, che ha stabilito, a decorrere dal 2012, la fiscalizzazione dei trasferimenti erariali, compreso il contributo iva per i servizi non commerciali di cui all'art. 6, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che ha previsto, ai fini del contenimento delle tariffe, l'istituzione presso il Ministero dell'interno di un fondo alimentato con le risorse finanziarie costituite dalle entrate erariali derivanti dall'assoggettamento ad I.V.A. di prestazioni di servizi non commerciali affidate dagli enti locali territoriali a soggetti esterni all'Amministrazione.

- Nella predisposizione del Bilancio, sono state rispettate le norme di cui alla L.R. n. 20/1992, relativamente alla quota pari all'8% degli oo.uu. secondaria per opere destinate al miglioramento degli Edifici di Culto Religioso, nonché le norme di cui all'art. 15 L.R. n. 6/1989 sulla destinazione del 10% dei proventi dei permessi di costruire (ex concessioni edilizie) per l'eliminazione e l'abbattimento di Barriere Architettoniche, ed è stata, infine, effettuata, da parte del responsabile utc, idonea valutazione in ordine ai fabbisogni concernenti la destinazione dei proventi da monetizzazione di aree. E', inoltre, previsto al Tit. 4° Entrata (4.05.3170), con corrispondente destinazione al Tit. 2° di Spesa (interv. 2.09.06.01/3170), lo stanziamento a titolo di conto ecologico di € 7.000,00 presunte della Risorsa per "PROVENTI DA MAGGIOR COSTO COSTRUZ. AREE AGRICOLE PER FONDO AREE VERDI - L.R. n. 12/2005 ART. 43, C. 2 BIS", di cui alla delib. G.C. n. 32 del 10/08/2013, istituiti sin dal bilancio 2013.

**10.** Di precisare che, nell'attesa dell'esecutività della presente deliberazione e, dunque, del Bilancio di previsione annuale 2015, si applicano le norme sull'esercizio provvisorio, previste dall'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000.

#### Dopodiché

stante l'urgenza di procedere, al fine di garantire la continuità dell'attività istituzionale, nonché l'operatività dei singoli servizi comunali, con successiva e separata votazione, il Consiglio Comunale con voti unanimi favorevoli, espressi dagli aventi diritto presenti e votanti in forma palese per alzata di mano dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. FABIO MALVASSORI

IL PRESIDENTE  
GIUSEPPE PIACENTINI

\*\*\*\*\*

### **RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Fiesco,

La presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 124 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
AMMINISTRATIVO, AFFARI GENERALI,  
SPORT E CULTURA  
VALCARENGHI MARIA ROSA

\*\*\*\*\*

### **CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ**

Si certifica che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile alla sua adozione per effetto di apposita e distinta separata votazione.

Fiesco,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. FABIO MALVASSORI

\*\*\*\*\*

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in data \_\_\_\_\_, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

Fiesco,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. FABIO MALVASSORI